

PROTOCOLLO  
N. 164/15  
Del 11-06-2015  
**SCADENZA**  
28-06-2015




# COMUNE DI PALERMO

AVVOCATURA COMUNALE  
PIAZZA MARINA N.39 - "PALAZZO ROSTAGNO"

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SINDACALE N° 02 DEL 22/04/2015

OGGETTO: Nomina dell'avv. Elisabetta Esposito, quale domiciliatario della Amministrazione Comunale, nel giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione Roma, notificato da ~~C. n. 10000~~ V. ~~10000~~ il 22/04/2015.

DETERMINAZIONE SINDACALE N° 76/DS DEL 11/06/15



Determina nr. 36/DS del 11/06/15

## IL DIRIGENTE

**Visto** il ricorso per cassazione notificato dal Fallimento della Farsura Costruzioni S.p.a. in liquidazione a mezzo posta e ricevuto l'8/01/2015 per l'annullamento delle sentenze rese inter partes dalla Corte di Appello di Palermo, non definitiva n. 341/2010 e definitiva n. 1722/2013, nel giudizio di impugnazione arbitrale relativo all'appalto dei lavori di manutenzione delle strade e fogne della città di cui al contratto del 1974;

**Vista** l'autorizzazione alla lite n. 115 del 03.02.2015 dell'Avvocatura, per la costituzione e la resistenza dell'Amministrazione nel giudizio incoato con il ricorso sopra citato, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;

**Ritenuta** la necessità che l'Amministrazione – anche al fine di conseguire risparmio di spesa – nomini un avvocato domiciliatario in Roma, che può individuarsi nell'avv. Elisabetta Esposito, con studio in Roma, Via Giosuè Borsi n.4, come indicato con nota del 06.02.2015 dagli avvocati affidatari della pratica, avv. Anna Maria Impinna e avv. Adriana Masaracchia;

**Visto** il curriculum vitae in formato europeo e aperto del suddetto legale, già acquisito dall'Ufficio ai fini di cui all'art.15, comma 1, del D.Lgs. n°33 del 2013;

**Considerato** che, ai fini della "attestazione" di cui all'art.53, comma 14 del D.Lgs. n.165 del 2001 – che sarà resa formalmente con separato atto da parte dei sottoscritti dirigenti – si è già provveduto, con esito positivo, alla "verifica della insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi", con il Comune di Palermo, del suddetto professionista;

**Considerato** che la nomina che precede rientra nei "rapporti esclusi" – dalla specifica disciplina degli "incarichi esterni" – come previsto al paragrafo 6 lett. d) della circolare dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco n.10636 del 15.11.2010 (a firma congiunta del Direttore Generale e del Segretario Generale), in quanto la prestazione nella specie richiesta non è qualificabile "come servizio legale cui fa riferimento l'allegato 2B del D.lgs. n. 163 del 2000";

## PROPONE

di nominare, quale domiciliatario dell'Amministrazione Comunale nel giudizio di cui in premessa, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione Roma, l'avv. Elisabetta Esposito, con studio in Roma Via Giosuè Borsi n. 4.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, della legge 31.12.2012 n°247 – e anche ai fini del perfezionamento del suddetto incarico – il compenso per le prestazioni professionali è pattuito tra le parti nella misura complessiva di € 1.500,00 oltre IVA e CPA (come indicato dagli avvocati affidatari della pratica, avv. Anna Maria Impinna e avv. Adriana Masaracchia, con nota del 06.02.2015), comprensiva anche di ogni eventuale spesa viva o forfetaria, che graverà sul capitolo 4794 dell'Avvocatura Comunale che presenta sufficienti risorse economiche, con l'obbligo per il nominando professionista, previsto dalla stessa disposizione di legge, di indicare i dati della propria polizza assicurativa.

Il perfezionamento del rapporto relativo al superiore incarico come pure l'efficacia del presente provvedimento dovrà rimanere subordinato alla formale accettazione del professionista nominando, da pervenire per iscritto all'Avvocatura Comunale entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, la quale dovrà contenere espressamente la dichiarazione che l'ammontare dell'importo complessivo e onnicomprensivo sopra indicato, come pattuito, è ritenuto congruo in relazione alla tipologia dell'incarico professionale all'importanza dell'opera richiesta – con espressa rinuncia, approvata specificamente ai sensi del comma 2 dell'art. 1341 Cod. Civ., ad ogni ulteriore compenso e al diritto ai rimborsi indicati dal comma 10 del citato art. 13 della L. 247/2012 – nonché la dichiarazione dei dati della propria polizza assicurativa per coprire gli eventuali danni provocati al Comune di Palermo nell'esercizio della richiesta attività professionale.

Il suddetto atto di accettazione, inoltre, dovrà contenere la dichiarazione del professionista nominando relativa all'eventuale “svolgimento di attività professionali” o “di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione” di cui all'art.15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n°33 del 2013.

Successivamente al ricevimento di quanto sopra, l'Avvocatura provvederà con determinazione dirigenziale – di cui sarà data comunicazione al nominando professionista ai sensi e per gli effetti di cui al 1° comma dell'art.191 D.Lgs. n.267/00 – ad impegnare, per l'importo sopra indicato, la spesa relativa alle prestazioni professionali relative al conferendo incarico.

Palermo, li 11/06/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(dott.ssa Carolina Corbari)

I DIRIGENTI  
(avv. Anna Maria Impinna)

(avv. Adriana Masaracchia)

Palermo, li 11/06/2015

L'AVVOCATO CAPO  
(avv. Giulio Geraci)

### IL SINDACO

Letta e condivisa la superiore relazione dell'Ufficio proponente;  
Visto l'art. 13 1° comma L.R. 7/92;  
Visto l'art. 46 dello Statuto Comunale;  
Vista la circolare prot. n. 10636 del 15.11.2010 dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco;

### DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa,

Nominare l'avv. Elisabetta Esposito, con studio in Roma, Via Giosuè Borsi n. 4, quale domiciliatario dell'Amministrazione, nel giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione incoato con ricorso notificato da Cannizzaro Vincenzo il 22/04/2015, per la cassazione della sentenza resa

dalla Corte di Appello di Catania Sez. Lavoro n. 344 del 22/04/2014, con la quale, pronunciando sul rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2719/0/8, sono state integralmente respinte le domande proposte da Cannizzaro Vincenzo con il ricorso introduttivo del giudizio notificato al Comune di Palermo il 25/08/1993.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, della legge 31.12.2012 n°247 – e anche ai fini del perfezionamento del suddetto incarico – il compenso per le prestazioni professionali è pattuito tra le parti nella misura complessiva di € 1.500,00 oltre IVA e CPA (come indicato dagli avvocati affidatari della pratica, avv. Anna Maria Impinna e avv. Adriana Masaracchia, con nota del 20.05.2015), comprensiva anche di ogni eventuale spesa viva o forfetaria, che graverà sul capitolo 4794 dell'Avvocatura Comunale che presenta sufficienti risorse economiche, con l'obbligo per il nominando professionista, previsto dalla stessa disposizione di legge, di indicare i dati della propria polizza assicurativa.

Il perfezionamento del rapporto relativo al superiore incarico, come pure l'efficacia del presente provvedimento, rimane subordinato alla formale accettazione del professionista nominando, da pervenire per iscritto all'Avvocatura Comunale entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, la quale dovrà contenere espressamente la dichiarazione che l'ammontare dell'importo complessivo e onnicomprensivo sopra indicato, come pattuito, è ritenuto congruo in relazione alla tipologia dell'incarico professionale all'importanza dell'opera richiesta – con espressa rinuncia, approvata specificamente ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ., ad ogni ulteriore compenso e al diritto ai rimborsi indicati dal comma 10 del citato art. 13 della L. 247/2012 – nonché la dichiarazione dei dati della propria polizza assicurativa per coprire gli eventuali danni provocati al Comune di Palermo nell'esercizio della richiesta attività professionale.

Il suddetto atto di accettazione, inoltre, dovrà contenere la dichiarazione del nominato professionista relativa all'eventuale "svolgimento di attività professionali" o "di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione" di cui all'art.15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n°33 del 2013.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.15, comma 2, del D.Lgs. n°33 del 2013, l'efficacia della nomina effettuata con il presente provvedimento rimane condizionata al rilascio, da parte dei legali dirigenti dell'Avvocatura incaricati della gestione della pratica, della formale attestazione di cui all'art.53, comma 14 del D.Lgs. n.165 del 2001 relativa alla "avvenuta verifica della insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi", con il Comune di Palermo, del nominato professionista.

Ricevuto tutto quanto sopra indicato e richiesto, l'Avvocatura provvederà con determinazione dirigenziale – di cui sarà data comunicazione al nominando professionista ai sensi e per gli effetti di cui al 1° comma dell'art.191 D.Lgs. n.267/00 – ad impegnare, per l'importo sopra indicato, la spesa relativa alle prestazioni professionali relative al conferendo incarico.

Nei limiti dell'incarico conferito con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e degli artt.7 e 10 del vigente regolamento interno dell'Ente sul "trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari", l'avv. è designato "responsabile del trattamento" dei dati relativi alla pratica in oggetto, di cui la stessa verrà in possesso per l'espletamento del medesimo incarico.

**Municipio di Palermo - Segreteria Generale**

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445, del 28/12/2000

SI ATTESTA

Che la presente copia formata da n. 1A3 fogli (Prof. Avv. Leoluca Orlando)  
è conforme all'originale documento da me collazionato

Palermo, lì



Il Funzionario

11-06-2015

IL SINDACO

(Prof. Avv. Leoluca Orlando)